

N. R.G. 14315 / 2016

Ordinanza ex art 702 ter, V comma c.p.c.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 14315/2016 promossa da:

██████████ ██████████ (C.F. ██████████) e ██████████
██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. PARRILLO
GIUSEPPE e dell'avv. MORELLI ROBERTO (MRLRRT65L12F257P) VIA
MORANDI N. 34 MODENA, elettivamente domiciliato in VIA MORANDI 34
41100 MODENA presso il difensore avv. PARRILLO GIUSEPPE

RICORRENTI

contro

██████████ ██████████ (C.F. ██████████) e ██████████
██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio ██████████
██████████ dell'avv. RINALDINI SIMONE (RNLSMN81D16I462P) VIALE
XX SETTEMBRE N. 83 41049 SASSUOLO, elettivamente domiciliato in VIA
GARIBALDI, 1 40124 Bologna presso il difensore avv. MALTONI MARIA LEA

RESISTENTI

Ordinanza ex art 702 ter, V comma c.p.c.

Sciogliendo la riserva assunta in data 8/3/2017, letti gli atti e i documenti allegati e viste le istanze ed eccezioni formulate dalle parti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1.

La causa è sufficientemente istruita su base documentale.

La domanda non è meritevole d'accoglimento nei limiti di seguito indicati.

2.

Si deve osservare preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza di parte resistente atteso che la parte ricorrente ha richiesto la condanna della controparte per l'attività professionale svolta in sede di opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti quale fideiussore in relazione alle



obbligazioni assunte da una s.n.c. in forza di contratto di locazione finanziaria e che «nel procedimento di liquidazione dei compensi di avvocato non trovano applicazione le regole sul foro del consumatore ove la prestazione professionale sia stata resa in un giudizio inerente l'attività imprenditoriale e professionale svolta dal cliente» (Corte di cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 780 del 19/01/2016).

3.

Con riguardo al merito, parte ricorrente ha richiesto la liquidazione dell'importo di euro 6.741,82 a titolo di compenso per l'attività professionale svolta in favore dei resistenti.

Costituitisi tempestivamente in giudizio, questi ultimi hanno eccepito la sussistenza di un accordo fra le parti in forza del quale il difensore si era impegnato a richiedere ai medesimi solamente il rimborso delle spese vive sostenute, deducendo altresì di avere già versato a tale titolo alla controparte il relativo importo, pari ad euro 411,00, come da fattura emessa dalla parte ricorrente n. 25 del 2016 (doc. n. 14 resistente).

L'eccezione di parte resistente non è stata specificamente e tempestivamente contestata dalla parte ricorrente in sede di prima udienza ex art. 115, primo comma c.p.c., ed appare, inoltre, documentalmente riscontrata in forza della missiva del 30 agosto 2016 proveniente dalla stessa parte ricorrente, nella quale letteralmente si legge che «nessuno nega che, in considerazione dei rapporti all'epoca intercorrenti con il signor ██████ in relazione alla società ██████ S.r.l., quale condizione di particolare favore, lo studio abbia richiesto, al momento della costituzione in giudizio, il mero rimborso delle spese di lite sostenute» (doc. n. 9 resistente).

Appare evidente come in tale dichiarazione stragiudiziale la parte ricorrente abbia espressamente ammesso la sussistenza del detto accordo negoziale in forza del quale, in considerazione dei particolari rapporti intercorrenti fra le parti e quale condizione di particolare favore per il cliente, il professionista si era impegnato a svolgere l'attività professionale *de qua* gratuitamente, richiedendo «il mero rimborso delle spese vive sostenute». La circostanza appare, *ad abundantiam*, corroborata anche dall'emissione della fattura avente ad oggetto, per l'appunto, le sole spese vive sostenute. Dall'esame della detta missiva, inoltre, si rileva in modo univoco come la richiesta di un compenso diverso da quello pattuito sia stato giustificato dal professionista in ragione del venir meno, successivamente, del rapporto di fiducia tra le parti a causa di incomprensioni relative ad altri e diversi rapporti fra le medesime. Appare, tuttavia, evidente come tali diversi rapporti negoziali non possano incidere



sull'oggetto dell'accordo negoziale *de quo*, sicché nella specie non può che darsi atto della sussistenza di tale accordo e della sua avvenuta pacifica esecuzione da parte di entrambe le parti.

4.

La domanda svolta con ricorso è dunque da respingere.

La condanna alla rifusione delle spese di lite segue secondo il principio di soccombenza, liquidate come da dispositivo avuto riguardo agli attuali parametri, al valore della causa ed alla trattazione effettivamente esperita (non vi è stata alcuna istruttoria orale).

PQM

Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando,

RIGETTA la domanda;

CONDANNA inoltre la parte ricorrente all'integrale rifusione delle spese della presente lite che liquida in € 3.235,00 per compensi, €0,0 per spese ed oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;

MANDA alla cancelleria per comunicazione alla parte costituita.

Bologna, 9 marzo 2017

Il Giudice
dr. Marco Gattuso

